

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Giustizia tributaria in stand-by fino al 15 aprile - pag. 2
- Ingorgo fiscale e mancati pagamenti: i rischi del decreto Cura Italia - pag. 5
- Sospensione delle attività commerciali: come gestire il registratore telematico - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Premi INAIL: online il nuovo servizio sui tassi applicabili - pag. 15
- Bonus baby sitter per dipendenti e professionisti: come chiederlo - pag. 17
- CIG e assegno ordinario: come orientarsi tra eccezioni e regole generali - pag. 19

FINANZIAMENTI

- Coronavirus e aiuti alle imprese. La ricetta UE contro la crisi - pag. 26
- Moratoria mutui, finanziamenti e leasing anche per i professionisti. Come funziona - pag. 29

IMPRESA

- Esportatore autorizzato: una qualifica che conviene alle imprese. Perché? - pag. 33
- Coronavirus: un decreto d'urgenza per fare chiarezza. Anche sulle sanzioni - pag. 35


IN EVIDENZA

Coronavirus: un decreto d'urgenza per fare chiarezza. Anche sulle sanzioni

di Paolo Stern - Consulente del Lavoro, Presidente Nexumstp SpA

Un decreto legge sulle norme da Coronavirus per fare chiarezza. Approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 marzo, il decreto fa ordine sistematico nella decretazione d'urgenza di questi giorni e rimarca la gerarchia tra le fonti normative governative e regionali: riconosce la facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare provvedimenti urgenti, tenendo conto del parere delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero quello della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Per le emergenze locali viene riconosciuto un autonomo potere alle Regioni di disporre provvedimenti immediati, con limitazioni. Ultimo, ma non per importanza, punto toccato dal provvedimento quello relativo alle sanzioni. Quali sono?

Avevamo giusto fatto in tempo annunciato un nuovo provvedimento, il decreto legge approvato 23 marzo 2020 del Quotidiano dal Consiglio dei Ministri poche ore prima.

to **"#QuasiChiudiItalia"**, che il **Leggi anche Il #QuasiChiudiItalia:** Presidente del Consiglio in diretta imprese e professionisti alla prova televisiva alle 18.30 di ieri ne ha delle ultime restrizioni del 

CIG e assegno ordinario: come orientarsi tra eccezioni e regole generali

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Le imprese che, per via dell'emergenza Coronavirus, hanno sospeso o ridotto l'attività dei lavoratori possono chiedere (e ottenere), entro i prossimi 4 mesi, la CIGO o l'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale, utilizzando la causale "COVID-19 nazionale". La domanda può essere presentata per un periodo non superiore alle 9 settimane. Ai fini del calcolo, si ritiene utilizzata una settimana di CIGO soltanto se la contrazione dell'orario ha interessato 6 giorni (o 5 giorni in caso di settimana corta), in quanto il numero delle settimane effettivamente fruite è dato dal risultato della somma dei singoli giorni.

I datori di lavoro che, a causa delle integrazione salariale o di accesso crisi dovuta al **Coronavirus**, sono all'assegno ordinario per i loro dipendenti, indicando nell'istanza la propria attività per un **periodo causale "COVID-19 nazionale"**. **non superiore alle 9 settimane** Tale causale può essere inserita in (art. 19 del D.L. n. 18/2020), pos- richieste di CIGO o di assegno ordinario dal 23 febbraio 2020 fino al ssono presentare istanza di concessione del trattamento ordinario di 31 agosto 2020.



Fisco

Nel decreto Cura Italia

Giustizia tributaria in stand-by fino al 15 aprile

di Paolo Parisi - Avvocato tributarista e societario in Trento e Bologna, di Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile. La generalizzata sospensione delle udienze riguarda anche quelle presso le Commissioni tributarie di qualsiasi grado. Senza alcuna eccezione: il rinvio si applica alle udienze di merito, cautelari e relative alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Lo stop dell'attività processuale dovrebbe andare di pari passo con la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione degli Uffici degli enti impositori: per le attività degli enti, però, la sospensione termina il 31 maggio. Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, la sospensione termina al 15 aprile 2020, come precisato dall'Amministrazione finanziaria.

Il D.L. n. 18/2020 dispone misure urgenti per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19** in materia di **giustizia** civile, penale, **tributaria** e militare: viene prevista una generale **sospensione delle udienze** dei procedimenti civili, penali e tributari.

Sospensione delle udienze dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Il decreto Cura Italia (art. 83) dispone che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. La generalizzata sospensione delle udienze, che la citata norma riferisce ai soli procedimenti civili e penali, deve intendersi **riferita pure alle udienze presso le Commissioni tributarie** di qualsiasi grado per l'espresso richiamo operato dal comma 21, ove si stabilisce che, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 83 si applicano, altresì, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie (e pure alla magistratura militare).

La sospensione delle udienze non prevede alcuna eccezione in materia tributaria, pertanto si applica indistintamente a qualsiasi udienza: quindi, la sospensione si applica alle udienze di merito, cautelari e relative alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.

Questa sospensione di tutta l'attività processuale dovrebbe andare di pari passo con la sospensione delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento e di riscossione da parte degli uffici degli enti impositori: la palese **differenza** si ha nella **durata della sospensione** che - per i procedimenti pendenti - termina il 15 aprile prossimo, mentre per l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria termina il 31 maggio 2020, creando un **incomprensibile distinto regime di sospensione**.

Al di là della disparità di trattamento, rimaneva il **dubbio**, se ai procedimenti di **contraddittorio** e **adesione** in corso, essendo gli stessi di natura endoprocedimentale (ossia preparatori del procedimento che precedono il provvedimento conclusivo) si applicasse la sospensione fino al **31 maggio 2020** o se, in considerazione del fatto che l'istanza ha l'effetto di sospendere il termine per il ricorso, per essi valesse la sospensione fino al **15 aprile 2020** ovvero agli stessi non potesse essere applicata alcuna sospensione.

Il rebus è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che, con circolare 23 marzo 2020, n. 6/E, ha precisato che nel caso di istanza di **accertamento con adesione** presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall'art. 83 del decreto.

Pertanto, al termine di impugnazione si applicano **cumulativamente**:

- sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista ordinariamente dal comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. n. 218/1997,
- sia la sospensione prevista dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020.

Ad esempio

Avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:

- alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
- dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal punto precedente;
- essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la

sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio.

Sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti

Sempre nello stesso spazio temporale, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, viene sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e questo vale pure per i **procedimenti tributari**: viene, nella sostanza, prevista una sospensione analoga a quella "feriale" in virtù della quale ogni anno i giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto sono da escludere dal calcolo delle scadenze processuali.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per:

- la fase delle indagini preliminari;
- l'adozione di provvedimenti giudiziari;
- il deposito della loro motivazione;
- la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;
- le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

I termini che scadono nel periodo di sospensione o che decorrono durante il periodo di sospensione, compresi i termini per il ricorso e la mediazione, sono dunque sospesi per 38 giorni e riprenderanno a correre dal 16 aprile prossimo. Per effetto della sospensione, il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di decorrere per 38 giorni e riprende soltanto dal 16 aprile 2020; di conseguenza, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa. Se, invece, il termine ha astrattamente inizio durante il periodo di sospensione, lo stesso inizia a decorrere alla fine di questo periodo. Viene ulteriormente prevista - e per la **sola giurisdizione tributaria** - la sospensione, per la stessa durata, dei termini per la **notifica del ricorso in primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di 90 giorni per la definizione della procedura di **reclamo e mediazione** per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (di cui all'art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992).

Attenzione

La sospensione si riferisce, in generale, a tutti gli atti del procedimento tributario, pertanto devono ritenersi

sospesi i termini riferiti all'appello, alla costituzione in giudizio e alla presentazione delle controdeduzioni.

La sospensione vale anche per i termini che hanno inizio nel periodo di sospensione.

Pertanto, nelle ipotesi in cui vi fosse stata la notificazione di un avviso di accertamento nel periodo di sospensione, il termine dei 60 giorni per la **proposizione del ricorso** decorrerà in ogni caso dal 16 aprile 2020: analogamente, nelle ipotesi in cui vi fosse stata la notificazione di un avviso di accertamento l'8 marzo scorso, il termine dei 60 giorni per la proposizione del ricorso decorrerà sempre dal 16 aprile 2020.

Quando non operano le sospensioni

Le sospensioni non operano nei seguenti casi:

- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all'art. 35, legge n. 833/1978;
- procedimenti di cui all'art. 12, legge n. 194/1978;
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 c.p.c. e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre **grave pregiudizio alle parti**. In quest'ultimo caso, la **dichiarazione di urgenza** è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p., procedimenti

in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter, legge n. 354/1975;
- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso **tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020** i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di **evitare assembramenti** all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Fisco

Le scadenze di maggio e giugno

Ingorgo fiscale e mancati pagamenti: i rischi del decreto Cura Italia

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Tra maggio e giugno si concentrano troppi versamenti: è l'effetto (anche) del decreto Cura Italia. Entro fine maggio dovranno essere versate IVA e ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, oltre che contributi previdenziali e premi assicurativi. In scadenza anche la rata della definizione delle liti pendenti. Il 16 giugno sarà la volta dell'acconto della nuova IMU, mentre a fine mese l'appuntamento sarà con il saldo di imposte sui redditi e IRAP 2019 e prima rata dell'acconto 2020. Senza dimenticare la rottamazione ter. Imprese e professionisti non saranno in grado di sopportare un simile carico di versamenti. In mancanza di un intervento efficace, riprenderanno le cartelle di pagamento e le azioni esecutive, con conseguenze letali per numerose imprese.

Il D.L. n. 18/2020 - **decreto Cura Italia** - rappresenta il **primo timido passo** verso le **imprese** e i **professionisti**. Sarà necessario fare molto di più per evitare, dopo la pandemia, e quindi dopo aver dato priorità alla salute pubblica, che la morte sia di tipo economico. Se non si interverrà con maggiore decisione, molte delle attività chiuse con "decreto" non saranno in grado di aprire nuovamente. I costi fissi non sono certamente stati "bloccati" e anche la restituzione rateale dell'IVA risulta del tutto insufficiente.

La "sentenza" appare già scritta, salvo che il Governo intervenga in maniera molto più decisa rispetto a quanto mostrato fino a oggi. Per comprendere la gravità, anche economica, della situazione, è sufficiente consultare velocemente le prossime **scadenze non prorogate**. I contribuenti non avranno sicuramente la liquidità necessaria per adempiere e, se non sarà lo Stato a decretare lo stop dei versamenti, si verificherà comunque un rilevante ammanco di entrate nelle casse dello Stato.

Maggio e giugno a rischio ingorgo fiscale

L'ingorgo fiscale è la naturale conseguenza di uno Stato che sta letteralmente soffocando cittadini e contribuenti di adempimenti fiscali. La situazione appare ora ancor più grave con l'aggiunta di ulteriori oneri nell'arco temporale compreso tra **maggio e giugno**.

Entro il **31 maggio** prossimo, dovrà essere versata - in un'unica soluzione oppure la prima rata - dell'IVA sospesa avente scadenza il 16 marzo. Lo stesso dicasi per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e i relativi contributi previdenziali e i premi assicurativi.

Tuttavia, sempre alla **fine di maggio**, scadrà il versamento della rata a carico dei contribuenti che si sono avvalsi della definizione delle liti pendenti, ovvero delle liti potenziali. La somma dei due importi sarà probabilmente insostenibile, ma l'ingorgo fiscale non

finisce qui.

Il **16 giugno** prossimo scade il termine per il versamento dell'acconto dovuto per la nuova IMU. Inoltre, a **fine giugno**, i contribuenti, che hanno piani di rateazione in corso derivanti da cartelle di pagamento e che hanno beneficiato della sospensione delle rate con scadenza compresa tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, dovranno effettuare il versamento delle somme "rinviate" entro la fine del mese di giugno.

Alla stessa data scadranno i termini per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'anno 2019 e il termine per il versamento della prima rata dell'acconto relativa al periodo di imposta successivo. Inoltre, risulta prorogato, sempre alla **fine del mese di giugno**, il termine previsto per il pagamento della rata dovuta per la rottamazione ter.

È di tutta evidenza che imprese e professionisti non saranno in grado di sopportare un carico di versamenti di questa portata. La possibilità di rateizzare il saldo del 2019 e gli acconti dovuti nell'anno 2020 non appare affatto sufficiente per fare fronte alla **crisi di liquidità** che si manifesterà, inevitabilmente, in conseguenza dello stop forzato di ogni attività.

Sarà necessario un **rinvio molto più lungo**. Inoltre, sarà necessario perlomeno intervenire con un "taglio" robusto delle sanzioni a carico dei contribuenti che nel frattempo non saranno riusciti a versare le somme dovute.

Viceversa, in mancanza di un intervento efficace, riprenderà l'emissione delle **cartelle di pagamento**, seguirà l'inizio delle **azioni esecutive**, e la "morte" di numerose imprese sarà praticamente inevitabile.

Non è difficile comprendere che se lo Stato non è in grado di assorbire la mancanza di entrate dovuta alla "sospensione" generalizzata dei versamenti, la carenza delle entrate si verificherà, però, in ogni caso. In mancanza di un provvedimento espresso in tal senso, sarà

praticamente inevitabile che le imprese cercheranno di preservare le poche risorse disponibili, per pagare gli stipendi e tentare di non bloccare integralmente il ciclo produttivo.

Le entrate fiscali, come dimostrato dagli imprenditori che in passato hanno privilegiato il pagamento degli stipendi in luogo dell'IVA, ne risentiranno inevitabilmente.

Lo Stato dovrà fare un **passo indietro effettivo** se intenderà veramente rilanciare in futuro tutti i settori produttivi. Francia e Germania hanno messo in campo un ammontare di risorse finanziarie ben superiore al nostro Paese. I 25 miliardi fino ad ora impegnati sono largamente insufficienti rispetto alla gravità della situazione.

Fisco

Emergenza Coronavirus

Sospensione delle attività commerciali: come gestire il registratore telematico

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Lo stop forzato delle attività commerciali e produttive, disposto per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, impone alcune considerazioni in merito alle procedure da seguire con riferimento agli obblighi di memorizzazione e di invio telematico dei dati dei corrispettivi. Nei giorni di chiusura delle attività, il registratore telematico non memorizzerà e trasmetterà alcuna informazione e non occorrerà effettuare alcuna comunicazione ulteriore. Sarà il registratore che, al momento della riapertura dell'esercizio, e alla prima trasmissione, comunicherà automaticamente il periodo di inattività. In alternativa, accedendo al portale Fatture e corrispettivi, è possibile modificare lo "stato" del RT, impostandolo in modalità "fuori servizio".

Tra le misure di contrasto alla diffusione del **Coronavirus**, il D.P.C.M. 11 marzo 2020 e il successivo D.P.C.M. 22 marzo 2020 hanno disposto la chiusura di tutte le **attività commerciali** e di **vendita al dettaglio**, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e dei servizi di pubblica utilità.

Nel perimetro della disposizione sono comprese numerose attività soggette all'obbligo di **certificazione dei corrispettivi**. Di conseguenza, sorgono alcuni dubbi in relazione agli **effetti dell'interruzione dell'attività** sulle procedure di memorizzazione e invio dei dati mediante il **Registratore telematico (RT)**.

Documento commerciale e registratore telematico

Dal 1° luglio 2019 è in vigore l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, in base al quale i soggetti passivi IVA, che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto o attività assimilate e che avessero realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro, di garantire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. L'obbligo in questione ha avuto decorrenza **dal 1° gennaio 2020** per la generalità dei commercianti al minuto e i soggetti assimilati.

Dal 1° gennaio 2020, quindi, scontrini e ricevute sono sostituiti da un documento commerciale, che può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Consulta il Dossier Scontrini elettronici 2020

Gli operatori economici che si sono dotati del Registratore telematico devono generalmente preoccuparsi di disporre di una connessione Internet attiva al momento dell'effettuazione delle procedure di chiusura della cassa, poiché una volta completata tale

operazione, è il RT che procede automaticamente alla predisposizione del file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

Interruzione dell'attività: cosa prevedono le specifiche tecniche

Con provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Tali specifiche tecniche prevedono espressamente che, nel caso di **interruzione dell'attività** per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, **chiusura per eventi eccezionali**, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), "il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera".

La FAQ delle Entrate

Con riferimento a quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, in una FAQ pubblicata il 13 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sulle **modalità di gestione** del registratore telematico nei giorni di chiusura per l'emergenza.

In particolare, viene ribadito che, durante tale periodo, il RT non memorizzerà e trasmetterà alcuna informazione, non essendo necessario effettuare alcuna comunicazione ulteriore. Sarà il registratore che, al momento della riapertura dell'esercizio, e alla **prima trasmissione**, comunicherà **automaticamente** il **periodo di inattività**.

In **alternativa**, si legge nella FAQ, è possibile - previo accesso al portale Fatture e Corrispettivi - modificare

lo “stato” del registratore telematico, impostandolo in **modalità “fuori servizio”**.

In tale circostanza sarà il registratore stesso che, al momento della riaccensione e successiva prima chiusura di cassa, si reimposterà automaticamente in modalità “in servizio”.

Sospensione degli adempimenti tributari

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, l’art. 62 del **decreto Cura Italia** ha stabilito la sospensione degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti), che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. È ragionevole ritenere che

tale sospensione si applicabile anche relativamente all’obbligo di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** dei **corrispettivi giornalieri**.

La questione riguarda le attività che non sono interessate dagli obblighi di chiusura e che, come consentito dalla disciplina transitoria, sono ancora sprovviste del Registratore Telematico, in quanto si avvalgono della procedura di invio dei dati (da effettuarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo) messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Per tali soggetti dovrebbe essere consentito l’invio cumulativo dei dati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Il riporto delle perdite e la determinazione del reddito d'impresa

In tema di perdite conseguite nell'ambito del reddito d'impresa, la circostanza che il contribuente sia venuto a conoscenza della perdita relativa al 2014 solo a seguito dell'avviso di accertamento nel 2019 non consente di spostare la competenza di tale perdita. Infatti, se lo stesso avesse operato correttamente avrebbe dichiarato nel periodo d'imposta 2014 la perdita accertata nel 2019. La perdita relativa al periodo d'imposta 2014 è utilizzabile dal contribuente per l'intero importo che trova capienza, dal 2015 al 2017, e illimitatamente e nel limite dell'80 per cento, dal 2018 la perdita eventualmente residua. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 94 del 2020.

Con la risposta a interpello n. 94 del 24 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **perdite** conseguite nell'ambito del reddito d'impresa.

Occorre evidenziare che il comma 3 dell'art. 8 del TUIR ha modificato la disciplina del **riporto delle perdite** da parte dei soggetti IRPEF nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa, a prescindere dal regime contabile da essi adottato, al fine di avvicinare il regime fiscale a quello previsto per i **soggetti IRES**.

A seguito delle novità introdotte nel 2018 con la L. n. 145 (Legge di Bilancio 2019), tutte le perdite conseguite nell'ambito del **reddito d'impresa** devono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell'80 per cento dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Le richiamate novità trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ossia dal **2018**.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti con la circolare n. 8 del 2019, dove è stato evidenziato che la modifica della disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa, ha l'obiettivo di avvicinare il regime fiscale a quello previsto per i soggetti IRES, a prescindere dal **regime contabile adottato**.

In base alla formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle

derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice erano **computabili in diminuzione** dai redditi d'impresa conseguiti nei periodi successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trovava capienza in essi.

Tra l'altro in relazione alle imprese commerciali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, alle perdite maturate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2019, in assenza di un regime transitorio, si applica la nuova **regola di riporto**.

Pertanto si ritiene che possano essere riportate in avanti senza vincoli temporali anche le perdite con riferimento alle quali il quinquennio non sia già scaduto anteriormente al periodo d'imposta 2018.

Nel caso concreto oggetto di interpello il contribuente, in contabilità ordinaria, ha chiesto di poter utilizzare in compensazione la perdita relativa al 2014, a partire dall'anno di imposta 2018, in quanto la citata perdita è stata determinata solamente a seguito dell'avviso di accertamento notificatogli a novembre 2019.

Al riguardo si osserva che nel caso in esame, la circostanza che il **contribuente** sia venuto a conoscenza della perdita relativa al 2014 solo a seguito dell'avviso di **accertamento nel 2019** non consente di spostare la **competenza di tale perdita** ritenendo che la stessa sia utilizzabile dal contribuente nei periodi d'imposta successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Ciò in quanto, se lo stesso avesse operato correttamente avrebbe dichiarato nel periodo d'imposta 2014 la perdita accertata nel 2019.

Quindi la perdita relativa al periodo d'imposta 2014, emersa nel 2019, è utilizzabile dal contribuente con le seguenti modalità:

-per l'**intero importo** che trova capienza, dal 2015 al 2017;

-illimitatamente e nel limite **dell'80 per cento**, dal 2018 la perdita eventualmente residua, trattandosi di perdite con riferimento alle quali il quinquennio non è ancora scaduto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24/03/2020, n. 94](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Interventi di ristrutturazione edilizia e riduzione del rischio

sismico: le agevolazioni per gli acquirenti di immobili

In tema di interventi di ristrutturazione edilizia con riduzione del rischio sismico, gli acquirenti delle unità immobiliari potranno fruire della detrazione dall'imposta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 93 del 24 marzo 2020, con cui ha analizzato le procedure autorizzatorie.

Con la risposta a interpello n. 93 del 24 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia** e procedure autorizzatorie.

Orbene, l'articolo 16, c. 1 septies del D.L. n. 63 del 2013, attualmente vigente, prevede che qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico** 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva **alienazione dell'immobile**, le detrazioni dall'imposta spettano **all'acquirente** delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

In particolare la norma si riferisce espressamente agli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** e nel mutuare le regole applicative del c.d. "sismabonus" si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove **unità immobiliari**.

In particolare, la detrazione riguarda gli interventi edilizi eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di **rischio sismico**.

Con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico, ammessi al cd. sisma bonus è stato ribadito che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure

autorizzatorie sono iniziate dopo questa data.

Anche ai fini della detrazione in commento, l'agevolazione spetta in relazione a **interventi** le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal **1° gennaio 2017**, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24/03/2020, n. 93

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Contributo pubblico a favore di una società: quando è rilevante ai fini IVA

Un contributo pubblico assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 92 del 24 marzo 2020 con cui ha specificato che a volte l'individuazione dei criteri di definizione del rapporto è resa agevole dal contenuto precettivo delle norme; altre volte ci si trova innanzi a rapporti che devono essere qualificati caso per caso, ricorrendo ai criteri suppletivi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 92 del 24 marzo 2020 in tema di **regime IVA dei contributi** per una società che gestisce la sosta e il servizio di **trasporto pubblico locale**.

Sul punto il Decreto IVA introduce una **presunzione di commercialità** per le società c.d. commerciali, tra cui rientrano le società per azioni.

Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, una prestazione di servizi è effettuata "a titolo oneroso", e configura **un'operazione imponibile**, soltanto quando tra l'autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario.

Questo si verifica quando esiste un nesso diretto fra il **servizio fornito** dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito

nell'ambito di un siffatto rapporto giuridico.

Conformemente alle disposizioni unionali, l'Amministrazione finanziaria, in diversi documenti di prassi ha chiarito che, in linea generale, un **contributo** assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

La circolare n. 34/E del 2013, nell'individuare i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria dei **contributi pubblici**, ha ulteriormente chiarito che la qualificazione di una erogazione quale **corrispettivo** o quale contributo deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario.

A volte l'individuazione dei criteri di definizione del rapporto è resa agevole dal contenuto precettivo delle norme; altre volte, invece, ci si trova innanzi a rapporti che devono essere qualificati caso per caso. Solo qualora non sia possibile riscontrare una norma di legge che qualifichi le caratteristiche dell'erogazione specifica, si potrà fare ricorso ai **criteri suppletivi**, come:

- acquisizione da parte dell'ente erogante dei risultati **dell'attività finanziata**;

- previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da **inadempimento**;

- presenza di una **responsabilità contrattuale**.

La questione della rilevanza o meno ai fini IVA dei contributi va inquadrata e valutata nell'ambito del rapporto intercorrente quindi tra la Società beneficiaria e gli enti territoriali eroganti.

In particolare, in **assenza di convenzioni** o atti riconducibili allo schema contrattuale a prestazioni corrispettive che disciplinino diritti e obblighi tra la Società e gli enti eroganti, e al verificarsi di tutte le anzidette condizioni, i rapporti tra contribuente e enti non possono essere inquadrati nell'ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale a prestazioni corrispettive, per cui le **risorse finanziarie** in tal caso devono essere considerate fuori dal campo di applicazione dell'IVA, e non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24/03/2020, n. 92](#)

Fisco

Dal CNDCEC

Decreto Cura Italia: nuove

Copyright Wolters Kluwer Italia © Riproduzione riservata

indicazioni per gli Ordini territoriali

In tema di procedimenti degli Ordini territoriali e nell'ambito del Decreto Cura Italia, è importante comunque assicurare la conclusione dei procedimenti relativi alle istanze di iscrizione nell'albo. Questo perché il provvedimento di iscrizione autorizza all'esercizio di attività lavorativa. Parimenti, al fine di garantire la corretta tenuta dell'albo, che è funzione precipua dell'Ordine, il CNDCEC ha raccomandato di procedere alle cancellazioni dall'albo per il venir meno dei requisiti di iscrizione. Lo ha evidenziato il CNDCEC con l'informativa n. 24 del 23 marzo 2020.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 24 del 23 marzo 2020, con cui ha fornito agli iscritti ulteriori indicazioni in tema di misure straordinarie per l'**emergenza Coronavirus**, in virtù del DL n. 18 del 2020.

Infatti, il Decreto Cura Italia ha introdotto una serie di misure che impattano, tra l'altro, sull'organizzazione delle attività degli Ordini, sullo svolgimento dei procedimenti e sull'assunzione degli atti di loro competenza.

Il lavoro agile

Tra le varie previsioni del Decreto è stata affermata la centralità del **lavoro agile**, rendendolo modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Quindi il lavoro agile, a tutela della salute dei **dipendenti dell'Ordine**, deve essere attivato anche in mancanza degli accordi individuali e dei relativi obblighi informativi, utilizzando gli strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se comunque non è possibile ricorrere al **lavoro agile**, le amministrazioni devono utilizzare gli strumenti delle **ferie pregresse**, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti. Inoltre esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

Inoltre il decreto richiamato contiene anche altre disposizioni relative ai dipendenti pubblici in grado di impattare sull'organizzazione dell'attività dell'Ordine, come:

- la possibilità, a decorrere dal 5 marzo 2020, per i **lavoratori** dipendenti del **settore pubblico**, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di fruire del **congedo continuativo** o frazionato non superiore a 15 giorni, coperto da contribuzione figurativa e per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, se i figli sono di età non superiore a 12. In caso di

figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni è prevista la possibilità **astenersi dal lavoro**, con diritto alla conservazione del posto, per il periodo di sospensione dei servizi educativo-scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, e sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore; -l'incremento del numero di giorni di **permesso retribuito**, coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/1992, di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020;

-la sospensione fino alla data del 15 aprile 2020 dei termini per i **procedimenti disciplinari** relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Differimenti dei termini amministrativi

Il decreto inoltre ha previsto **differimenti dei termini amministrativi**, ferma restando la necessità per le pubbliche amministrazioni di adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la **celere conclusione dei procedimenti**, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Ciò significa che ciascun Ordine deve continuare ad assicurare la propria attività amministrativa in relazione ai procedimenti che lo vedono coinvolto. Infatti, il decreto prevede che al fine del computo dei termini, per i procedimenti, sia su istanza che d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Quindi:

-per i **procedimenti pendenti** al 23 febbraio 2020 i termini sono sospesi a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 15 aprile 2020;

-per i procedimenti **iniziati il 23 febbraio 2020** o in data successiva i termini sono sospesi fino al 15 aprile 2020 a partire dalla data di apertura.

Questa previsione va temperata con la necessità di assicurare in ogni caso la **ragionevole durata** e la **celere conclusione** dei procedimenti con priorità per quelli da considerare **"urgentissimi"**.

I principali procedimenti amministrativi sui quali la norma impatta sono:

- iscrizione** nell'albo/elenco;
- cancellazione** da albo/elenco;
- iscrizione nel registro del tirocinio;

-cancellazione dal registro del tirocinio.

E' importante assicurare la **conclusione dei procedimenti** relativi alle istanze di iscrizione nell'albo. Questo perché il provvedimento di iscrizione autorizza all'esercizio di attività lavorativa. Parimenti, al fine di garantire la corretta tenuta dell'albo, che è funzione precipua dell'Ordine, è stato raccomandato di procedere alle cancellazioni dall'albo per il venir meno dei requisiti di iscrizione.

Minore "urgenza" è per i provvedimenti relativi al registro del tirocinio. E' importante provvedere con tempestività in merito alle deliberazioni di **compiuto tirocinio** per dar modo ai tirocinanti di presentare la domanda di ammissione alla prima sessione degli esami di Stato 2020 entro il 22 maggio prossimo.

Infine, occorre evidenziare che la **sospensione dei termini** di cui all'art. 103 del decreto legge "Cura Italia" trova applicazione anche per i **procedimenti disciplinari**, trattandosi di procedimenti amministrativi.

Quindi:

-per i **procedimenti pendenti** al 23 febbraio 2020 i termini, sia ordinatori che perentori sono sospesi fino al 15 aprile;

-per i procedimenti aperti il 23 febbraio 2020 o in data successiva, i termini, sia ordinatori che perentori, sono sospesi a partire dalla data di apertura fino al 15 aprile 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 23/03/2020, n. 24

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione

Coronavirus: chiusura degli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione fino al 3 aprile

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha prolungato la chiusura fino al 3 aprile 2020 dei suoi sportelli, presenti su tutto il territorio nazionale, prevista inizialmente fino al 25 marzo. In ogni caso durante il periodo di chiusura al pubblico degli sportelli, l'Agenzia, attraverso attività di back office, sta garantendo l'operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentraterriscossione.gov.it e sull'App Equiclick. Lo ha reso noto la stessa L'Agenzia delle Entrate - Riscossione con un comunicato del 24 marzo 2020.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha comunicato

di aver prolungato fino al **3 aprile** la chiusura al pubblico dei propri sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, prevista inizialmente fino al 25 marzo.

E' stato chiarito che durante questo periodo sono potenziati i **servizi web**. Infatti, durante il periodo di chiusura al pubblico degli sportelli, il personale dell'Agenzia, attraverso attività di back office, sta garantendo l'operatività e la fruibilità dei servizi online, **disponibili h24** sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull'App Equiclick.

Quindi, i contribuenti hanno a disposizione un vero e proprio **sportello digitale** con i consueti canali di assistenza che sono stati potenziati in occasione dell'emergenza sanitaria con nuovi indirizzi email per eventuali richieste urgenti e indifferibili, relative, ad esempio, a procedure avviate prima del periodo di sospensione.

Tra l'altro, sono già stati pubblicati sul portale di Agenzia Riscossione i chiarimenti e le risposte alle domande più frequenti (**Faq**) relative alle nuove disposizioni introdotte in materia di riscossione dal decreto legge "**Cura Italia**".

Il provvedimento ha disposto una serie di misure fiscali a favore di cittadini e imprese, come la temporanea sospensione dell'invio degli atti di riscossione, la sospensione dei pagamenti di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, comprese le relative rateizzazioni, nonché il differimento, al 31 maggio 2020, della rata della "Rottamazione-ter", scaduta il 28 febbraio 2020, e quella del "Saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate - Riscossione, comunicato stampa 25/03/2020](#)

Fisco

Consumi del I trimestre 2020

Benefici sul gasolio per autotrazione: per le dichiarazioni c'è tempo fino al 30 giugno

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020 - primo trimestre 2020, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali può essere presentata entro il termine del 30 aprile 2020. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Dogane con nota del 23 marzo, precisando che,

ove impossibilitato a trasmettere la dichiarazione all'Ufficio delle dogane a causa della situazione emergenziale da Coronavirus, l'esercente potrà comunque assolvere all'onere per l'esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020. L'Agenzia ha messo a disposizione degli operatori il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni.

Con nota del 23 marzo 2020, relativa ai **benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione** utilizzato nel settore del **trasporto**, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che:

- è disponibile il **software aggiornato** per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2020;

- la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020;

- l'agevolazione spetta per:

- a) l'attività di **trasporto merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'**albo nazionale** degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della **licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose** in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) **imprese stabilite in altri Stati membri UE**, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

- b) l'attività di **trasporto persone** svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/1997; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;

- c) l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per ottenere il rimborso, ai fini della **restituzione in denaro** o dell'**utilizzo in compensazione**, i soggetti aventi diritto presentano l'apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del **30 aprile 2020**.

Laddove per effetto della situazione emergenziale in atto fosse impossibilitato a trasmettere la dichiarazione all'Ufficio delle Dogane, l'esercente potrà assolvere l'onere per l'esercizio del proprio diritto al rimborso **entro il 30 giugno 2020**, in conformità a quanto previsto dal decreto Cura Italia (art. 62, comma 6, D.L. n. 18/2020).

Nota bene

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la legge di Stabilità 2016 ha escluso dal campo di applicazione dell'agevolazione il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

Il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale attesta puntualmente l'insussistenza di tale condizione che impedisce il riconoscimento del credito d'imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2019 potranno essere utilizzati in **compensazione entro il 31 dicembre 2021**.

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Dogane, nota 23/03/2020, n. 96399/RU](#)

Lavoro e Previdenza

Per imprese e professionisti

Premi INAIL: online il nuovo servizio sui tassi applicabili

di Fabio Francia - Esperto assicurazione INAIL

L'INAIL ha reso disponibile il servizio online "Visualizza Comunicazione del Tasso Applicabile" che consente al datore di lavoro di consultare gli elementi per la determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale - PAT relativamente al 2019. Il servizio dà la possibilità, inoltre, di visionare, ed eventualmente acquisire, la versione integrale del modello 20SM, con l'indicazione di tutti i casi definiti nel triennio di osservazione (per il 2020, riguarda gli anni 2016, 2017 e 2018). Alla nuova funzionalità possono accedere i datori di lavoro, gli altri soggetti tenuti all'autoliquidazione e i professionisti intermediari.

I datori di lavoro che hanno una **posizione assicurativa territoriale** - PAT - con almeno un **biennio di attività**, ricevono annualmente il **modello 20SM** con il quale viene loro comunicato il tasso applicabile per l'anno successivo. La notifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (il tasso 2020 è stato notificato entro il 31 dicembre 2019).

Con le **tariffe dei premi** entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, viene determinata l'oscillazione dei tassi medi a livello di PAT e, con il modello 20SM, al datore di lavoro vengono comunicati gli elementi che hanno concorso al tipo ed alla misura della oscillazione applicata. Fra i dati che vengono comunicati si trova anche la **lista dei casi** definiti nel triennio di riferimento che hanno concorso alla **oscillazione**.

Per il tasso applicabile nel 2020 il **triennio di osservazione** è quello che comprende gli anni 2016, 2017 e 2018.

Per i **datori di notevoli dimensioni o con accentramenti**, si può verificare che il modello 20SM spedito dall'INAIL tramite PEC, non contenga tutti i casi definiti nel triennio di osservazione con la conseguenza che questi ne dovevano chiedere copia alle sedi INAIL territorialmente competenti. Per ovviare a questo inconveniente, l'INAIL ha reso disponibile un servizio telematico dedicato chiamato "**Visualizza Comunicazione del Tasso Applicabile**" ([istruzione operativa 16 marzo 2020](#)).

Chi può accedere al servizio

La visualizzazione è consentita solamente al **datore di lavoro**, profilazione **legale rappresentante o delegato ai servizi**, e/o dai **professionisti abilitati** che hanno la ditta in delega scegliendola dalla propria lista. Il servizio consente, per la PAT selezionata, sia la visualizzazione che l'acquisizione del modello 20SM relativo ai tassi elaborati con l'ultima Tariffa emanata, 2019, quindi agli anni 2019 e 2020.

Come funziona

Prima di accedere ai dati specifici, si deve **selezionare la PAT da visualizzare** poiché, come detto, l'oscillazione del tasso è calcolata a livello di PAT. La maschera di dialogo del servizio elenca le **sezioni del modello 20SM** che sono i quadri:

A- Dati di sintesi della PAT

B- Eventi lesivi definiti del triennio di osservazione

C- Dati classificativi del triennio di osservazione

D- Dati di sintesi per la valutazione della significatività

E- Dati di sintesi per la determinazione dell'aliquota oscillazione

F- Determinazione del tasso applicabile sulla base del triennio di osservazione.

Al termine di ogni riga si trova un **triangolo con il vertice rivolto** verso il basso selezionando il quale si "apre" la sezione che si vuole visualizzare.

Come detto, il calcolo della oscillazione avviene a livello di PAT con la conseguenza che i dati visualizzati saranno riferiti a tutte le **voci di tariffa/lavorazioni** che sono assicurate nella polizza dipendenti.

Acquisizione del modello 20sm

Il nuovo servizio consente anche di acquisire il modello 20SM integrale **in formato pdf od excel**.

Al momento della richiesta di importazione, si potrebbe verificare che i **dati da importare** siano in numero così elevato da comportare un tempo di attesa rilevante; in questa ipotesi è stato previsto l'inserimento di un indirizzo di posta elettronica presso il quale il servizio telematico invierà il risultato della richiesta.

Occorre precisare che il modello visualizzabile ed oggetto di importazione, è riferito alla prima elaborazione effettuata nel mese di ottobre mentre non è possibile visualizzare ed importare le eventuali modifiche apportate successivamente dai funzionari INAIL. Le modifiche relative al tasso applicabile indicato nel modello 20SM che si possono verificare dopo l'elaborazione, a titolo di esempio, sono le seguenti:

· **Errata imputazione** di un caso alla PAT

· Errata imputazione di un caso alla lavorazione (questa

ipotesi difficilmente incide sulla oscillazione finale)

- Definizione di una **azione di surroga** successiva alla elaborazione del tasso quindi senza l'esclusione dei GLE

- Cambio di **settore economico**

- Modifica della **lavorazione/voce di tariffa**

- Intervenuto accentramento.

Il verificarsi di una delle situazioni elencate, comporta la **rielaborazione della oscillazione** e la possibile modifica del tasso applicabile. Questa modifica non implementa il servizio telematico di visualizzazione in analogia con quanto accade nel servizio Cruscotto Infortuni dove viene indicata solamente la prima trattazione del caso.

Per quanto concerne la rielaborazione del tasso occorre precisare che, nel rispetto della legittimità del procedimento amministrativo, i funzionari INAIL

dovrebbero sempre concludere l'iter con un **provvedimento** anche nella ipotesi in cui questo non abbia subito variazioni poiché il **datore di lavoro** ha il diritto di verifica ed, eventualmente, di contestazione del provvedimento ricevuto.

L'emissione del provvedimento relativo alla rielaborazione, indipendentemente dall'esito, renderebbe superfluo l'aggiornamento del servizio Visualizza Tasso Applicabile".

Osservazioni finali

Allo scopo di agevolare la fruizione del nuovo servizio, l'INAIL ha reso disponibili i manuali operativi destinati ai datori di lavoro ed agli intermediari abilitati. Per quanto concerne l'importazione dei dati, risulta essere particolarmente positiva la possibilità di ottenere un **file editabile** nel formato excel, cosa che sarebbe auspicabile anche per il Cruscotto Infortuni.

Lavoro e Previdenza

Istruzioni INPS

Bonus baby sitter per dipendenti e professionisti: come chiederlo

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Tutto pronto (o quasi) per il bonus baby sitter introdotto dal decreto Cura Italia. I genitori lavoratori dipendenti privati, i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, gli autonomi iscritti all'INPS o i liberi professionisti iscritti a Casse professionali, in alternativa al congedo parentale straordinario di 15 giorni, possono chiedere un bonus per i servizi di baby-sitting del valore massimo di 600 euro a famiglia. L'INPS, con la circolare n. 44 del 2020, ha fornito le indicazioni su come chiedere il voucher. Il bonus, esteso anche al personale sanitario con un importo fino a 1.000 euro complessivi, viene erogato mediante il Libretto Famiglia.

Chiarite le modalità operative per fruire del **bonus per i servizi di baby-sitting** di cui agli articoli 23 e 25 del decreto legge n. 18 del 2020, il **decreto Cura Italia**. Le istruzioni sono contenute nella circolare n. 44 del 24 marzo 2020.

Quadro normativo

Con l'obiettivo di fermare la diffusione dell'epidemia Covid-19, dallo scorso 5 marzo il Governo, con il DPCM del 4 marzo, ha disposta la chiusura, fino al prossimo 3 aprile (salvo proroghe), dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado. Per aiutare i lavoratori e le famiglie (e indirettamente anche le aziende) nella gestione dei figli, il decreto Cura Italia ha previsto una serie di misure, tra cui l'ampliamento del **congedo parentale**, dei permessi per i portatori di handicap, nonché la possibilità di fruire di un bonus finalizzato all'acquisto di servizi di baby-sitting.

L'INPS, dopo le prime istruzioni contenute nel messaggio n. 1281 del 20 marzo, torna sul tema, riservandosi però di comunicare - in un secondo momento - la tempistica di rilascio della procedura per l'acquisizione delle **domande** di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati.

Voucher baby-sitting: quando e a chi spetta

Il bonus spetta:

- ai genitori di **figli di età inferiore a 12 anni** alla data del 5 marzo 2020;
- oltre il limite d'età di 12 anni, solo in presenza di **figli con handicap in situazione di gravità**, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
- anche in caso di **adozione e affido preadottivo** (relativamente ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l'ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, nonché ai casi di

affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice);

- **in alternativa al congedo parentale** straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

Beneficiari

I beneficiari sono:

Per i lavoratori privati: i genitori lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e lavoratori autonomi iscritti all'INPS o iscritti a Casse non gestite dall'INPS (quali, ad esempio, le **Casse professionali**). In quest'ultimo caso il riconoscimento dell'agevolazione è subordinata alla comunicazione all'INPS, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. L'INPS ha evidenziato che tali soggetti interessati potranno comunque utilizzare il modello di domanda predisposto dall'Istituto, per effettuare la **richiesta della prestazione**, prenotando il relativo budget.

Per i lavoratori pubblici: i dipendenti del **settore sanitario, pubblico e privato** accreditato, appartenenti alle categorie dei medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari; il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Condizioni

Il voucher per servizi di baby-sitting di cui al decreto Cura Italia spetta ai "genitori" del minore e deve essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che **convive con il minore**. Il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, è tenuto ad autodichiarare la presenza/assenza dell'altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.

Il voucher è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASpI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Misura del voucher

Per i lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi, il bonus spetta nel limite massimo complessivo di **600 euro**. Per i lavoratori pubblici precedentemente elencati il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di **1.000 euro**.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata tramite:

- **web** - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting";
- **contact center integrato** - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- **patronati** - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L'INPS si riserva di indicare con successivo messaggio la tempistica di **rilascio della procedura** per l'acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati.

N.B. Sul punto, il messaggio n 1281 del 20 marzo 2020 aveva comunicato che la domanda sarebbe stata disponibile entro la **prima settimana di aprile** a seguito dell'implementazione informatica in corso.

Erogazione con libretto famiglia

Per fruire del bonus per servizi di babysitting si deve attivare il libretto famiglia.

Il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono registrarsi sulla **piattaforma delle prestazioni occasionali**, accendo sul sito www.inps.it:

- **direttamente** con l'utilizzo delle proprie credenziali;
- tramite i servizi di **contact center INPS**, che gestiranno, per conto dell'utente (utilizzatore/prestatore),

lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;

- ricorrendo a **professionisti intermediari** (legge 11 gennaio 1979, n. 12) o **enti di patronato**.

Una volta registratosi, il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, **entro 15 giorni** solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC). In caso contrario, si configurerà la **rinuncia tacita** al beneficio stesso.

Le prestazioni domestiche, da remunerare con titoli di valore pari a 10 euro l'ora (o suoi multipli), sono inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione.

L'utilizzatore, all'inserimento della prestazione, deve indicare l'intenzione di usufruire del "**Bonus Covid 19**" per il pagamento della prestazione verificando che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività "Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 - Misure COVID 19)".

Possono essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere **dal 5 marzo 2020** e per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici. Tali prestazioni potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020.

Eccezionalmente l'INPS riconosce la possibilità che il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia possa anche essere lo stesso soggetto con il quale l'utilizzatore **abbia già in corso o abbia cessato** da meno di **sei mesi un rapporto di lavoro subordinato**. In tal caso, l'utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l'assistenza e sorveglianza dei minori.

Lavoro e Previdenza
Consigli pratici

CIG e assegno ordinario: come orientarsi tra eccezioni e regole generali

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del lavoro e Direttore del sito www.dotttrinalavoro.it

Le imprese che, per via dell'emergenza Coronavirus, hanno sospeso o ridotto l'attività dei lavoratori possono chiedere (e ottenere), entro i prossimi 4 mesi, la CIGO o l'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale, utilizzando la causale "COVID-19 nazionale". La domanda può essere presentata per un periodo non superiore alle 9 settimane. Ai fini del calcolo, si ritiene utilizzata una settimana di CIGO soltanto se la contrazione dell'orario ha interessato 6 giorni (o 5 giorni in caso di settimana corta), in quanto il numero delle settimane effettivamente fruite è dato dal risultato della somma dei singoli giorni.

I datori di lavoro che, a causa delle crisi dovute al **Coronavirus**, sono costretti a sospendere o ridurre la propria attività per un **periodo non superiore alle 9 settimane** (art. 19 del D.L. n. 18/2020), possono presentare istanza di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per i loro dipendenti, indicando nell'istanza la **causale "COVID-19 nazionale"**. Tale causale può essere inserita in richieste di CIGO o di assegno ordinario dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020.

Sul punto, in attesa della circolare esplicativa, la cui pubblicazione attende soltanto il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, l'INPS ha emanato due messaggi, il n. 1287 del 20 marzo ed il n. 1321 del 23 marzo 2020 che, in questa breve riflessione, saranno oggetto di particolare attenzione.

Prima di entrare nel merito appare necessario chiarire alcune questioni. La prima riguarda l'ambito di applicazione.

Ambito di applicazione della CIGO

L'accesso alla CIGO è possibile per i datori di lavoro, senza alcun limite dimensionale, appartenenti ai settori indicati dall'art. 10 del D.L.vo n. 148/2015, e precisamente:

- a) **imprese manifatturiere**, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) **cooperative di produzione e lavoro** che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle cooperative ex DPR n. 602/1970, per le quali l'art. 1 del DPR non prevede la contribuzione per la CIG;
- c) imprese dell'industria **boschiva, forestale e del tabacco**;
- d) cooperative **agricole, zootecniche** e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

- e) imprese **addette al noleggio** e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;
- f) imprese industriali per la **frangitura delle olive** per conto terzi;

- g) imprese produttrici di **calcestruzzo** preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- j) imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- k) **imprese industriali ed artigiane dell'edilizia** e affini;

- l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o escavazione di **materiale lapideo**;

- m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione.

Ambito di applicazione dell'assegno ordinario

La seconda concerne la concessione dell'assegno ordinario.

Esso è previsto per i datori di lavoro che sono destinatari delle provvidenze dei **Fondi di solidarietà bilaterali**, previsti dall'art. 26 del D.L.vo n. 148/2015 e del **Fondo di Integrazione Salariale (FIS)** con i limiti in esso indicati.

Per quel che riguarda i Fondi bilaterali (ad esempio, artigianato, somministrazione, ecc.) le istanze dei datori di lavoro iscritti, andranno prodotte **ai rispettivi fondi** e non all'INPS e possono essere accolte nei limiti dettati dai loro regolamenti, come ricorda anche il messaggio n. 1281/2000.

All'assegno ordinario si applicano, come regola generale, per quanto compatibili, le norme vigenti in materia di integrazione salariale ordinaria: tale ultima disposizione è da mettere in stretta correlazione anche con una serie di istituti e prestazioni collegate al rapporto di lavoro (malattia, maternità, permessi, congedi parentali anche ad ore, secondo la previsione

contenuta nel D.L.vo n. 80/2015, tredicesima e mensilità aggiuntive, TFR, ecc.).

N.B. Oggi parliamo di assegno ordinario correlato, unicamente, alla causale “COVID-19 nazionale”, ma esso può essere richiesto anche per eventi di sospensione o riduzione di attività determinati da una delle seguenti causali: **eventi transitori** non imputabili all’impresa o ai dipendenti; **situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale** ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; **contratto di solidarietà**.

Procedura e istruttoria light

La specialità della norma attuale, si evidenzia, chiaramente, dal fatto che una serie di documenti e passaggi procedurali che, in via ordinaria, sono richiesti, non trovano applicazione. Mi riferisco:

All’art. 14 del decreto legge n. 18/2020

Vengono meno le procedure “cadenzate” ivi previste, fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali che possono essere svolte in via telematica che va fatta entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva. Vengono meno, altresì, meno alcune puntuali indicazioni amministrative fornite dall’Istituto, in particolar modo, con la circolare n. 139/2016. Ciò è detto, esplicitamente, nei due messaggi che l’INPS ha emanato il n. 1287/2020 ed il n. 1321/2020 e che riprendono anche i precedenti chiarimenti amministrativi forniti per le prime tre Regioni interessate, a seguito del D.L. n. 9/2020. L’evento va considerato come **oggettivamente non evitabile** e non necessita di alcuna verifica.

C’è, poi la questione dell’informazione, della consultazione sindacale, che sono valide, pur se avvenute in via telematica “**ex post**” ma anche **dopo la presentazione della domanda**, come ricordato dal messaggio n. 1321/2020. Il confronto, infatti, tenendo conto della situazione specifica (crisi epidemiologica e provvedimento governativo che ha imposto, da subito, la chiusura) può essere fatto in un momento successivo alla luce di quanto dispone il comma 4 dell’art. 14.

All’art. 15, comma 2 e 30, comma 2 del decreto legge n. 18/2020

Non c’è più l’obbligo di presentare l’istanza di concessione del trattamento ordinario (integrazione o assegno) entro i 15 giorni successivi all’inizio della sospensione o della riduzione di orario per la CIGO o non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività programmata e non oltre i “canonici” 15 giorni dall’inizio della stessa (assegno ordinario).

Termini per la domanda

Ma, allora, entro quale termine va presentata la domanda?

Il termine entro cui va inoltrata l’istanza è di **4 mesi**: essi si computano dal mese successivo a quello di inizio della sospensione o della riduzione di orario le quali non sono, assolutamente, subordinate alla esistenza di quelle situazioni che testimoniano una crisi temporanea non dipendente dalla volontà del datore o dei lavoratori, ben identificate dall’art. 11.

Da ciò discende che, trattandosi di una **causale unica per tutti** (COVID-19 nazionale), non risulta necessaria la usuale **relazione tecnica di accompagnamento** ed il messaggio n. 1321/2020 ricorda che non occorre allegare alcunché alla istanza, fatta eccezione per l’**elenco dei beneficiari**. Tale chiarimento era stato anticipato dal messaggio n. 1281/2020.

Modalità operative

Le modalità di presentazione dell’istanza sono identiche per la CIGO e per l’assegno ordinario: si entra nel portale INPS, si accede ai servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è disponibile anche nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”.

Con il messaggio sopra citato l’INPS chiarisce che i **datori di lavoro** che hanno **in corso o hanno presentato domanda di CIGO** o di assegno ordinario per altra causale, possono, in presenza dei requisiti, ripresentare istanza di CIGO o di assegno con la causale “COVID-19 nazionale”: l’Istituto provvederà ad annullare le precedenti istanze. Tale operazione può risultare conveniente per i datori di lavoro alla luce dei vantaggi connessi alla “neutralità” dell’intervento integrativo salariale.

Neutralità dei periodi ed esclusione dei contributi addizionali

I periodi di integrazione salariale, infatti, sono “neutri” in modo tale da **non essere conteggiati** a fronte di future richieste: ciò significa che non rientrano nel computo sia del biennio che del quinquennio mobile, che il periodo richiesto non si calcola ai fini del limite di 1/3 delle more ordinarie lavorabili nel biennio mobile, che non è richiesta l’anzianità lavorativa di 90 giorni ma soltanto la dipendenza dal datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020.

L’integrazione salariale ordinaria per coronavirus non è soggetta, inoltre, al pagamento di alcun contributo addizionale: la stessa cosa si può dire anche nelle forme di interventi previste sia dai **Fondi di categoria**

che dal **FIS**.

Gli oneri finanziari relativi alle prestazioni dei Fondi sono a carico del bilancio statale nel limite di 80 milioni di euro per l'anno in corso e sono trasferiti ai predetti Fondi con Decreto "concertato" tra Economia e Lavoro.

I **Fondi bilaterali** del **Trentino** e dell'**Alto Adige** costituiti ex art. 40 del D.L.vo n. 148/2015 garantiscono la corresponsione dell'assegno ordinario con le modalità indicate dall'art. 19 del D.L. n. 18/2020.

L'assegno ordinario viene corrisposto ai lavoratori dipendenti, in forza alla data del 23 febbraio 2020 e fino al 30 agosto, iscritti al FIS e che occupano, mediamente, più di 5 dipendenti.

Pagamento diretto

Il trattamento viene corrisposto attraverso il "pagamento diretto" da parte dell'INPS, unicamente su istanza del datore di lavoro.

Il pagamento diretto da parte dell'Istituto è una modalità prevista dall'art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015. Esso va autorizzato a fronte di difficoltà finanziarie serie ed accertate del datore di lavoro che deve farne domanda: se sussistono va effettuato, unitamente alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare, se dovuti.

Tutte le misure previste sia per la CIGO che per le prestazioni erogate dal FIS o dai Fondi settoriali sono riconosciute nel **limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro** per il 2020: l'INPS deve monitorare continuamente la spesa e, qualora, sia pure in via prospettica, il tetto venga raggiunto, l'Istituto deve bloccare le ulteriori istanze. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'art. 126.

Considerazioni finali

Due parole di chiarimento, a mio avviso, si rendono necessarie per il **calcolo della media superiore alle 5 unità**.

La rilevazione va effettuata **sulla forza aziendale complessiva** relativa al semestre precedente la richiesta di integrazione salariale: nel computo, che va fatto per tutti i 6 mesi antecedenti, anche per quelli ove il

numero dei dipendenti risulti minore alle 6 unità, rientrano i **lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, quelli a termine, i dirigenti, gli **apprendisti**, i lavoratori a domicilio, quelli intermittenti in proporzione all'orario svolto nell'ultimo semestre (art. 18 del D.L.vo n. 81/2015), i **telelavoratori**, i dipendenti distaccati, mentre i part-time vanno calcolati "pro-quota" (art. 9 del D.L.vo n. 81/2015) ed i sostituti di un lavoratore assente avente diritto alla conservazione del posto "contano" solo nel caso in cui non sia stato preso in considerazione il "titolare del posto". E' appena il caso di precisare che non vi rientrano i **rapporti di collaborazione**, anche occasionale (art. 2 del D.L.vo n. 81/2015, art. 409, n. 3, cpc e art. 2222 c.c.) gli stage, i tirocini e le c.d. "borse lavoro" che non configurano alcun rapporto di lavoro subordinato.

Prima di passare a trattare altri argomenti ritengo opportuno soffermare l'attenzione su due concetti: quello di **unità produttiva** alla quale, in via normale, risulta agganciata la corresponsione della integrazione salariale ordinaria e quello relativo al **computo delle settimane** in caso di riduzione di orario.

Per la prima (unità produttiva) non dovrebbe valere, ai fini della concessione, la tradizionale definizione già fornita dall'INPS con la circolare n. 197/2015 e con il messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017, in quanto il D.L. 18/2020, intende tutelare tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dal loro "incardinamento" o meno in una struttura ben definita (cosa che appare ben evidente dalla "non richiesta" del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro, a prescindere dalla durata oraria) e dal fatto che si fa riferimento "tout court" ai lavoratori subordinati in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Per la seconda che si riferisce al calcolo delle 9 settimane, ritengo, in caso di prestazione lavorativa ridotta, pienamente valida la circolare INPS n. 58 del 20 aprile 2009, in base alla quale si computano le **singole giornate di sospensione dal lavoro** e si considera usufruita una settimana di CIGO soltanto nel caso in cui la contrazione dell'orario abbia interessato 6 giorni (5, in caso di settimana corta): da ciò ne consegue che il numero delle settimane effettivamente fruite nasce dalla somma dei singoli giorni.

Lavoro e Previdenza

Istruzioni operative INAIL

Coronavirus: pagamento prestazioni a scaglioni fino maggio 2020

L'INAIL fornisce alcuni chiarimenti in merito ai pagamenti delle prestazioni INAIL in favore degli assicurati, sia per le prestazioni economiche non continuative (indennità di temporanea assoluta e altri assegni), che per quelle continuative (rendite), che vengono erogate tramite convenzione con INPS. Le nuove disposizioni recepiscono l'ordinanza emessa dalla Protezione Civile lo scorso 19 marzo 2020, con la quale, al fine di limitare la diffusione del contagio, ha disposto per i pagamenti agli sportelli postali uno specifico calendario.

Arrivano, con l'istruzione operativa del 20 marzo 2020, fornisce chiarimenti in merito ai pagamenti delle prestazioni INAIL in favore degli assicurati.

Per le prestazioni economiche non continuative (indennità di temporanea assoluta e altri assegni), in sede di apertura delle pratiche, è opportuno indicare il codice iban dei beneficiari per effettuare il pagamento, evitando, in tal modo, la presenza presso gli sportelli postali e bancari per la riscossione.

Con riferimento invece alle prestazioni continuative (rendite), che vengono erogate tramite convenzione con INPS, la Protezione Civile con l'ordinanza del 19 marzo 2020, n. 652, al fine di limitare la diffusione del contagio, ha disposto per i pagamenti agli sportelli postali uno specifico calendario.

Date di pagamento a sportello

I pagamenti corrispondenti ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sono anticipati e scaglionati secondo il seguente calendario:

dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilità di aprile 2020;
dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio 2020;
dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno 2020.

Ad ogni modo, ricorda l'Istituto, tutti gli strumenti di pagamento elettronici identificati da un codice iban rappresentano la modalità più efficace e sicura per soddisfare i crediti dei beneficiari delle prestazioni dell'Istituto.

Preferibile il pagamento telematico

L'Istituto altresì invita le strutture in indirizzo ad anticipare già nella fase di apertura e di istruttoria della pratica di infortunio o malattia professionale, l'invio agli interessati del modulo per la scelta della forma di pagamento, ai fini dell'opzione mediante il codice Iban. Con ciò evitando, in attesa delle modifiche

procedurali, l'impostazione di default del pagamento localizzato in assenza della scelta di altra forma di pagamento a favore del beneficiario.

Il predetto modulo dovrà essere acquisito con modalità telematica avendo cura che allo stesso sia associato valido documento di riconoscimento.

Il pagamento localizzato può essere ammesso solo in casi eccezionali per indisponibilità dell'iban del beneficiario della prestazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, istruzione operativa 20/03/2020

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Coronavirus: modalità di richiesta e fruizione del bonus baby sitting

L'INPS, con la circolare n. 44 del 2020, disciplina le modalità di richiesta del bonus baby sitting fruibile a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020. Il beneficio riguarda i genitori di figli di età non superiore ai 12 anni per un importo massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia e può arrivare fino a 1.000 euro complessivi, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la circolare n. 44 del 24 marzo 2020, l'INPS fornisce le istruzioni applicative utili alla richiesta del **bonus baby sitting** da utilizzare per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:

- dipendenti del settore privato;
- iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS o a casse professionali;

- dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, sicurezza, difesa, soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Requisiti del soggetto richiedente

Si tratta di congedi e indennità destinati ai **lavoratori dipendenti** del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata nonché ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, fruibili a decorrere dal 5 marzo. In particolare è prevista una agevolazione alternativa al congedo destinata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i periodi di sospensione delle attività educative e di istruzione, di un bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni.

Tale prestazione spetta a condizione che nel **nucleo familiare** non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Misura del bonus

Il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro per la generalità dei lavoratori e 1.000 euro per i lavoratori del settore sanitario, difesa e sicurezza.

Potranno beneficiare del **bonus per i servizi di baby-sitting** i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrasero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Il limite d'età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Modalità di compilazione della domanda

La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

- il portale dell'Istituto, al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" - "Tutti i servizi" - "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" - "Bonus servizi di baby sitting";
- numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- i patronati.

Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia

Il bonus sarà fruibile attraverso il tramite il **Libretto Famiglia**.

All'atto della registrazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.

In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni.

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei **servizi educativi scolastici**.

Al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà indicare l'intenzione di usufruire del "Bonus Covid 19" per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività "Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 - Misure COVID 19)".

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 24/03/2020, n. 44

Lavoro e Previdenza

Emergenza Coronavirus

Decreto Cura Italia: l'INL spiega come fare per dimissioni e contratti a termine

Con la nota n. 2201 del 2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro detta le modalità di gestione, attraverso sistemi di comunicazione a distanza, delle attività istituzionali ritenute non differibili e che, come tali, non rientrano nei tempi di sospensione disposti dal decreto Cura Italia. Si tratta delle procedure di deroga assistita per i contratti di lavoro a tempo determinato, della convalida di dimissioni e risoluzioni consensuali

rese da lavoratori padri o lavoratrici madri e della richiesta di interdizione anticipata per le donne in stato di gravidanza. L'Ispettorato allega alla nota anche i nuovi modelli entrati in uso durante questo periodo di emergenza sanitaria.

Nella nota n. 2201 del 23 marzo 2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro prende in esame la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi disposta dal **Decreto Cura Italia**. considera il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 ai "fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data".

È stato altresì disposto che "il **lavoro agile** è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni" al fine di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. L'Ispettorato chiarisce quali attività restano escluse dal campo di applicazione del D.L. Cura Italia, e pertanto non sono da considerare sospese.

Deroga assistita contratto a termine

La procedura di deroga assistita per il superamento della durata massima del **contratto a tempo determinato** ai sensi art. 1 del D.L. n. 87/2018, deve essere inoltrata esclusivamente per PEC o per email agli indirizzi istituzionali degli Ispettorati territoriali competenti per territorio. La verifica della genuinità del **consenso prestato dal lavoratore** sarà effettuata, invece, a distanza, così? come già chiarito in relazione alla attività di convalida delle dimissioni, anche attraverso una autodichiarazione del lavoratore che attesti la consapevolezza che il contratto deroga al limite massimo e la sua intenzione di accettare la richiesta della azienda di ulteriore prosecuzione.

Una volta definita l'istruttoria, si restituirà il modello, allegato alla nota, al datore di lavoro mediante PEC unitamente al contratto. Sul modello dovrà essere apposta una numerazione progressiva da riportare in apposito registro informatico. La trasmissione via PEC da effettuare contestualmente all'apposizione della firma da parte del funzionario o del Dirigente (anche nella preferibile modalità digitale) fa fede in ordine alla data di decorrenza del provvedimento.

Richiesta di interdizione anticipata/post partum

Con riferimento ai casi di interdizione anticipata dal lavoro per **lavoratrici madri** addette a lavori vietati

o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, l'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi siano **pericoli di contagio** derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

Ne deriva che il provvedimento di interdizione anticipata può essere rilasciato anche in assenza di aggiornamento del DVR e delle disposizioni emanate dal Governo per la gestione della situazione emergenziale. L'istanza dovrà essere inoltrata all'Ispettorato del lavoro per e-mail o per PEC.

La data di trasmissione mediante PEC al datore di lavoro da effettuare contestualmente all'apposizione della firma da parte del Dirigente (preferibilmente in modalità digitale) costituisce data di rilascio del provvedimento.

Convalida dimissioni

Le dimissioni in periodo "protetto" potranno essere convalidate anche "a distanza" qualora siano accertati, anche a mezzo posta elettronica e previa trasmissione di copia del documento di riconoscimento, l'identità della parte e la libera volontà di dimettersi, oltre che le relative motivazioni, attraverso l'apposita modulistica messa in uso dall'INL, utilizzabile e disponibile online solo per la durata del periodo emergenziale.

Il colloquio diretto della **lavoratrice madre** o del **lavoratore padre** con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente sarà, pertanto, sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla lavoratrice o dal lavoratore medesimo, mediante la compilazione e sottoscrizione del citato modulo pubblicato sul sito istituzionale. Il modello dovrà essere trasmesso al competente Ufficio mediante posta elettronica, unitamente alla copia del documento di riconoscimento e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INL, nota 23/03/2020, n. 2201

Lavoro e Previdenza

Emergenza Coronavirus

Edilizia, piccola industria, artigianato e cooperative: nuove misure a sostegno dei lavoratori

Ance, Aci Pl, Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Clai e Confapi Aniem con Feneal-Uil, Filca-Cisl E Fillea-Cgil, con l'accordo 23 marzo 2020, hanno stabilito misure atte ad assicurare l'integrazione del reddito a impiegati e operai del comparto edile in relazione alla situazione di emergenza da Coronavirus (Covid-19).

Con l'accordo 23 marzo 2020 sono state stabilite nuove misure per assicurare l'integrazione del reddito a **impiegati e operai del comparto edile** in relazione alla situazione di emergenza da **Coronavirus** (Covid-19).

Misure di sostegno

In caso di sospensione dal lavoro a causa di Covid-19, l'azienda è tenuta a ricorrere agli **strumenti di integrazione** al reddito dei lavoratori sospesi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I **versamenti** a carico delle imprese verso le **Casse Edili/Edilcasse** per il periodo di competenza febbraio (pagamento 31 marzo) e marzo (pagamento 30 aprile) 2020, sono prorogati al 31 maggio 2020 (comprese le rateizzazioni in essere).

I versamenti sospesi potranno anche essere rateizzati, senza sanzioni né interessi, per un **massimo di 4 rate**. Le Casse Edili/Edilcasse anticiperanno agli operai il pagamento dell'**accantonamento economico per ferie** tra ottobre e dicembre (cartella di luglio 2020) e comunque entro il 30 aprile 2020: l'erogazione dell'importo avverrà in favore dei lavoratori per i quali l'azienda ha provveduto all'accantonamento degli importi dovuti presso la Cassa edileEdilcassa nel periodo 1° ottobre 2019 - 31 Dicembre 2019 anche per effetto delle eventuali rateizzazioni. In caso di accantonamento parziale, all'interno del suddetto periodo, verrà erogato l'importo effettivamente accantonato.

L'anticipazione delle ferie accantonate ha validità fino al 30 aprile 2020 con possibilità di eventuale proroga su intesa delle Parti nazionali. Il **conguaglio** di eventuali somme residue accantonate (e gli accantonamenti di febbraio e marzo) avverrà con le consuete modalità. Le Parti infine demandano al **Sanedil** di effettuare un intervento solidaristico urgente per la lotta al contagio da COVID 19.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Accordo 23/03/2020

Finanziamenti

Agevolazioni fiscali e garanzie

Coronavirus e aiuti alle imprese. La ricetta UE contro la crisi

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, garanzie statali a sostegno dei prestiti bancari e dei prestiti pubblici e privati con tassi di interesse agevolati. Ed ancora, attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità per consentire agli Stati membri di discostarsi dagli obblighi di bilancio ed avere più risorse per le imprese nazionali. Sono queste le misure contro l'emergenza da Coronavirus della Commissione UE, alle quali si aggiunge lo sviluppo di una piattaforma flessibile degli aiuti di Stato che deroga alla normativa attuale. In definitiva, si tratta di interventi destinati a promuovere gli investimenti, mobilitando anche le riserve di liquidità disponibili nei fondi strutturali e di investimento europei.

Patto di stabilità, un arrivederci o un goodbye definitivo e senza nemmeno affettività reciproche? Venerdì 20 marzo, in serata e dopo una discussione serrata tra i rappresentanti dei Paesi del Nord Europa e quelli del Mezzogiorno europeo, la **Commissione UE** ha deciso di proporre di attivare la **clausola di salvaguardia** generale del patto di stabilità e crescita (**PSC**) nell'ambito della strategia posta in essere per rispondere in maniera rapida, decisa e coordinata alla pandemia di **Coronavirus**.

Il Consiglio UE, nella giornata del 23 marzo 2020, ha dato il via libera a tale richiesta con una decisione che, di fatto, consentirà agli Stati membri di adottare misure per reagire alla crisi in modo adeguato, discostandosi dagli **obblighi di bilancio** che normalmente si applicherebbero in forza del quadro di bilancio europeo. In sostanza, il patto di stabilità è posto in "quarantena", mentre le proposte già avanzate dalla Commissione avranno la precedenza. Infatti, la decisione dell'Eurogruppo rappresenta un passo importante nella realizzazione dell'impegno della Commissione di avvalersi di tutti gli strumenti di politica economica disponibili per sostenere gli Stati membri negli sforzi volti a proteggere i loro cittadini e ridurre i gravi effetti socioeconomici della pandemia da **Coronavirus**.

In sintesi, ai governi nazionali sarà consentito di fornire sostegno a tutti: ai loro sistemi sanitari e al relativo personale, nonché alle persone, ai lavoratori e alle imprese così duramente colpite dalla crisi. L'emergenza da Coronavirus è uno **shock violento** per l'**economia europea** e mondiale.

Gli Stati membri hanno già adottato o stanno adottando misure di bilancio per aumentare la capacità dei loro sistemi sanitari e sostenere i cittadini e i settori particolarmente colpiti. Oltreché a frenare il calo dell'attività economica, queste misure contribuiranno all'aumento sostanziale dei disavanzi di bilancio, in vista però d'una finalità con un orizzonte più ampio che già guarda alla ricostruzione delle rovine socio-economiche post-virus.

Il via libera del Consiglio UE non lascia più margini di dubbio sull'ampia flessibilità nelle mani dei Governi come mai prima.

Consulta il Dossier [Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti](#)

Linee guida degli aiuti

La flessibilità dei bilanci, e degli sforamenti, seguiranno i seguenti canali: la strategia della Commissione per contrastare l'impatto economico della pandemia di coronavirus include il ricorso alla **piena flessibilità** dei quadri di riferimento per il bilancio e gli aiuti di Stato, con la mobilitazione del bilancio dell'UE che consentirà al gruppo BEI di fornire alle **PMI liquidità a breve termine** e di destinare 37 miliardi di euro alla lotta contro il Coronavirus.

In pratica, si dà seguito all'adozione da parte della Commissione di un quadro temporaneo per gli **aiuti di Stato** onde consentire agli Stati membri di garantire una liquidità sufficiente a disposizione delle imprese di tutti i tipi e al fine di tutelare la **continuità dell'attività economica** durante e dopo la pandemia di coronavirus.

Già fatto, in memoria delle crisi passate

L'accelerazione dei tempi, forse in memoria dei ritardi fatali nel rispondere alla crisi del 2008, è sorprendente. Infatti, agli Stati membri è già stato inviato per consultazione un progetto di proposta di un quadro temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19 - sulla base dell'art 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE - al fine di predisporre un **rimedio immediato e coordinato** all'attuale grave perturbazione nell'economia dell'UE inflitta dall'emergenza del Coronavirus. Si tratta di un primo passo verso la definizione a livello europeo d'una "Coronaviruseconomics" riscritta, in gran parte, sull'esperienza delle misure già in atto in Italia, su quelle adottate in Cina e, ovviamente, su quelle annunciate in Germania.

D'altra parte, la crisi del Coronavirus ha colpito gli

Stati membri in modo improvviso e drammatico, con un forte impatto potenziale sulle loro società e economie. Essa frena la crescita negli Stati membri, poiché l'attività economica decelera bruscamente. Ciò può essere aggravato dai problemi di liquidità, in quanto le imprese faticano a pagare i loro fornitori e dipendenti. Allo stesso tempo sono necessarie risorse pubbliche supplementari per sostenere i sistemi sanitari e altre attività direttamente collegate all'insorgenza della malattia.

Ciò ha creato una situazione eccezionale che deve essere affrontata con misure specifiche volte a sostenere e a proteggere le economie, le imprese e i lavoratori degli Stati membri. Sono necessari interventi significativi e rapidi a sostegno dei sistemi sanitari, affinché possano funzionare in condizioni di considerevole stress, e delle PMI, che spesso hanno margini più bassi, al fine di attenuare le conseguenze negative sui mercati del lavoro e su altre parti vulnerabili delle economie degli Stati membri.

Si tratta di una questione che riguarda l'intera UE, che richiede di mobilitare tutte le risorse disponibili, a livello dell'UE e degli Stati membri, per superare le sfide senza precedenti connesse all'epidemia di COVID-19. E' in tale scenario che la Commissione ha già definito, in aggiunta alla decisione dell'Eurogruppo sulla piattaforma flessibile degli aiuti di Stato e altro, un'**iniziativa di investimento** in risposta al Coronavirus, diretta a promuovere gli investimenti mobilitando le **riserve di liquidità** disponibili nei **Fondi strutturali e di investimento europei** per combattere immediatamente la crisi. In pratica, l'Europa si sta muovendo su due piani, quello della deroga condizionata alla normativa sugli aiuti di Stato e quello della sussidiarietà e proporzionalità rafforzati.

Aiuti alle PMI, quadro generale

L'unica certezza, tra le indeterminatezze che dominano l'attualità, è che il quadro di riferimento per gli aiuti di Stato, cui l'Eurogruppo ha dato il via libera nella riunione del 16 marzo, rafforzandolo in quella del 23 marzo, sarà temporaneo e interesserà le **società in difficoltà** dal **31 dicembre 2019**.

Per le banche si prevede che l'aiuto pubblico dovrà essere diretto ad aiutare i clienti, in particolare le piccole e medie imprese, ma non le banche in quanto tali. In realtà, questo nuovo quadro normativo di riferimento, interpretato con ampio margine di flessibilità, non sostituisce ma integra la "cassetta degli attrezzi" di cui l'Ue già dispone, indicando le diverse vie di finanziamento o aiuto da percorrere per gli Stati membri in linea con le norme sugli aiuti di Stato.

Tra queste, le misure generali per fornire sussidi

salariali, la **sospensione dei pagamenti fiscali** per tutte le società o fornire un risarcimento alle società per i danni derivanti dall'epidemia COVID-19. In particolare, si fa riferimento esplicito all'istituto della compensazione come strumento utile per sostenere i settori maggiormente colpiti. Naturalmente, il richiamo diretto è al pieno sfruttamento della flessibilità già prevista, come detto, dalle norme sugli aiuti di Stato. Al riguardo, l'esempio più calzante è quello di un **risarcimento** che potrebbe essere concesso ora, data la situazione di emergenza, alle **compagnie aeree** per i danni subiti, anche nel caso avessero già ricevuto aiuti per il salvataggio negli ultimi dieci anni, tradotto caso-Alitalia. La Commissione a breve predisporrà anche dei modelli per facilitare il lavoro e progettare le misure. Il primo dovrebbe interessare il risarcimento delle società per danni e sarà disponibile online.

Sovvenzioni, garanzie e agevolazioni fiscali

In primo luogo, gli aiuti diretti, sotto forma di sovvenzione diretta o agevolazioni fiscali. In questo caso, gli Stati membri sarebbero in grado di istituire regimi per concedere **fino a 500 mila euro** a un'azienda al fine di fronteggiare le esigenze urgenti e indifferibili di liquidità. Una tale misura può assumere la forma di una sovvenzione diretta ad hoc o di un vantaggio fiscale.

In secondo luogo, più spazio al ricorso alle garanzie. In sostanza, gli Stati membri potranno concedere garanzie statali o istituire sistemi di garanzia a **sostegno dei prestiti bancari** sottoscritti da società. Queste garanzie sarebbero concesse a tassi agevolati rispetto al tasso annuale di mercato stimato.

Naturalmente, saranno definiti alcuni limiti per l'importo massimo del prestito, in accordo con le esigenze operative delle società, che terranno conto delle necessità derivanti dai salari e delle esigenze di liquidità. Le garanzie potranno riguardare sia gli **investimenti** che i **prestiti in conto capitale** circolante. E ancora, i tassi di interesse, ovvero, gli Stati membri potranno concedere prestiti pubblici e privati a imprese con **tassi di interesse agevolati**.

Tali tassi dovranno però essere almeno pari al tasso di base applicabile il 1° gennaio 2020 (sulla data si suggerisce di attendere la norma definitiva). Inoltre, il premio per il rischio di credito corrisponderà al profilo di rischio del beneficiario, con tassi diversi per le PMI e per le altre tipologie di aziende. La definizione d'un tasso di base guarda alla necessità di fornire maggiore certezza sulle condizioni di finanziamento in un contesto instabile qual è l'attuale.

Come per la possibilità di fornire garanzie agevolate, vi sono alcuni **limiti** relativi all'**importo massimo** del prestito, che si basano sulle esigenze operative delle

società simili a quelle per la definizione del tasso d'interesse agevolato.

E infine le **banche**. La quarta e ultima misura riconosce il ruolo importante del settore bancario e di altri intermediari finanziari nell'affrontare gli effetti economici dell'epidemia. Il quadro temporaneo chiarisce che, se gli Stati membri decidono di veicolare gli aiuti all'economia reale attraverso le banche, questi dovranno essere **aiuti diretti ai clienti** delle banche, non alle banche stesse.

Spetterà alla Commissione definire ulteriori indicazioni sul modo in cui ridurre al minimo eventuali aiuti residui indebiti alle banche e garantire che l'aiuto venga trasferito effettivamente ai beneficiari finali sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, minori requisiti di garanzia, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi. La cosa che interessa i correntisti, qualora gli aiuti diretti alle banche diventassero necessari per risarcire i danni derivanti direttamente dall'epidemia, tali aiuti non sarebbero considerati un sostegno pubblico straordinario ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

Le risorse

L'investimento veicolato con i canali della sussidiarietà e della proporzionalità sarà considerevole e supererà rapidamente i 37 miliardi di euro. A tal fine, la Commissione ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio di sbloccare circa **8 miliardi di euro di liquidità** da destinare agli investimenti. Al fine di indirizzare rapidamente questi 37 miliardi di investimenti pubblici europei verso gli interventi necessari ad affrontare le conseguenze della crisi del Coronavirus, la

Commissione propone altresì di **rinunciare** quest'anno all'obbligo di chiedere il **rimborso dei prefinanziamenti** che non sono stati spesi a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione (FC) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) fino alla chiusura del programma.

Gli Stati membri saranno comunque tenuti a utilizzare gli importi non recuperati nel 2020 per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 nell'ambito del FESR, del FSE, del FC e del FEAMP.

Fondi UE per le PMI

In considerazione dei tassi medi di cofinanziamento in tutti gli Stati membri, questi 8 miliardi potranno sbloccare circa 29 miliardi di finanziamenti strutturali in tutta l'UE e consentirne l'uso. La Commissione, inoltre, propone che il **FESR** possa sostenere il finanziamento del **capitale circolante delle PMI** ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.

La priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la **ricerca**, lo **sviluppo tecnologico** e l'innovazione è modificata in modo da comprendere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari pubblici.

Le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020. È stata inoltre istituita una **task force** al fine di coordinare i lavori con gli Stati membri, individuare le loro esigenze specifiche e aiutarli a garantire che i finanziamenti inizino ad essere erogati il prima possibile.

Finanziamenti

Decreto Cura Italia

Moratoria mutui, finanziamenti e leasing anche per i professionisti. Come funziona

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

La moratoria sulle linee di credito e sui mutui per le micro, piccole, medie imprese, prevista dal decreto Cura Italia, è valida anche per i professionisti. La precisazione è arrivata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha, inoltre, specificato che può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti. Le comunicazioni per accedere alla moratoria possono essere presentate dal 17 marzo 2020. L'impresa dovrà certificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Anche i **professionisti** possono beneficiare della **moratoria** sui **mutui** e sulle **linee di credito** per le micro, piccole, medie imprese di cui all'articolo 56 del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020).

Lo ha chiarito il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota pubblicata il 22 marzo 2020 sul proprio [sito](#), dissipando i dubbi emersi dalla lettura della norma.

Misure della moratoria

Per sostenere le attività danneggiate dall'epidemia di **Coronavirus** (Covid-19), con l'articolo 56 vengono "bloccate", fino al 30 settembre 2020, linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

Nello specifico, la moratoria prevista dall'articolo 56 si articola nelle seguenti **misure di sostegno finanziario**:

- 1) possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle **aperture a revoca** e dei **prestiti accordati** a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- 2) proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei **prestiti non rateali** con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- 3) sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle **rate** o dei **canoni di leasing** in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. Al riguardo il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha puntualizzato che il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o

dell'intero canone o solo della quota capitale.

Nota bene. Secondo quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella nota pubblicata sul proprio sito il 20 marzo 2020, la sospensione del pagamento delle rate da parte delle imprese si applica anche ai **finanziamenti** e alle operazioni di **leasing finanziario** concessi ai sensi dello strumento agevolativo "**Nuova Sabatini**". La sospensione è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti, dall'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 69 del 2013 e dal successivo decreto interministeriale 25 gennaio 2016.

Non subisce invece modificazione, l'erogazione delle quote di contributo del Ministero, così come prevista dai singoli decreti di concessione.

Soggetti ammissibili

Possono beneficiare della moratoria le micro, piccole e medie imprese (**PMI**), ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.

Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella nota del 22 marzo 2020 sono ricomprese tra le imprese anche i **lavoratori autonomi** titolari di partita IVA.

A livello comunitario, sulla base del concetto ampio e inclusivo della definizione di impresa previsto dalla Raccomandazione europea del 6 maggio 2003 n. 361, le **libere professioni** rientrano nell'ampia accezione di imprese, come esercenti attività economiche, che producono reddito.

Ai sensi dell'articolo 1 della Raccomandazione, infatti, si considera impresa "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità

che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

Requisiti

L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in bonis: **non deve** avere quindi **posizioni debitorie** classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella nota del 22 marzo 2020 ha specificato che può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Come accedere alla moratoria

Secondo quanto indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese **dal 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del decreto Cura Italia).

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se rispettano i requisiti previsti dal decreto legge "Cura Italia".

La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via **PEC**, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. Nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro autodichiarare:

- il **finanziamento** per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;

- "di aver subito in via **temporanea carenze di liquidità** quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;

- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l'intermediario finanziario trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all'ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

È opportuno, avverte il Ministero, che l'impresa contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto legge sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del **Fondo di garanzia PMI**.

Le **banche** possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Garanzie

Per le suddette operazioni, verrà concessa automaticamente e gratuitamente da parte di una sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI (le cui disposizioni dovranno essere emanate entro il 16 aprile 2020) una garanzia del **33%**:

- sui **maggiori utilizzi** degli affidamenti a revoca (punto 1), calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 17 marzo 2020;

- sui **prestiti non rateali** (punto 2);

- sulle **single rate e canoni sospesi** (punto 3).

Finanziamenti

Invitalia

Coronavirus: l'incentivo per la produzione e la fornitura di dispositivi medici

Forniti i primi chiarimenti sulla misura “#CuraItalia Incentivi” che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di cui Invitalia è il gestore. L'incentivo ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro e la domanda potrà essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, a partire dalle ore 12 del 26 marzo 2020. Le domande saranno valutate in base all'ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.

Con un comunicato stampa, Invitalia fornisce raggugli su “#CuraItalia Incentivi”, la misura che sostiene la produzione e la fornitura di **dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale (DPI)** per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di cui è il gestore.

Ambito soggettivo

La misura è gestita da Invitalia e ha dotazione finanziaria a favore delle imprese di 50 milioni di euro.

Possono usufruire degli incentivi tutte le imprese costituite in forma societaria (anche le società di persone) senza vincoli di dimensione, ne sono dunque escluse le ditte individuali e le partite IVA.

Ambito oggettivo

La misura ha dotazione finanziaria a favore delle imprese di 50 milioni di euro.

L'incentivo deve essere utilizzato per **ampliare e/o riconvertire** l'attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.

La dimensione del progetto di investimento può variare **da 200mila euro a 2 milioni di euro** che può essere finanziato con un **mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa**, rimborsabile in **7 anni**.

Gli incentivi saranno erogati sull'investimento e il capitale circolante ed è prevista come agevolazione massima conseguibile (in termini di ESL) la somma di 800mila euro.

Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la pubblicazione del DL “CURA ITALIA” in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 17 marzo 2020.

Il mutuo agevolato può essere trasformato **in fondo perduto** in base alla velocità con cui l'intervento viene seguito, e precisamente:

- 100% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 15 giorni;
- 50% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 30 giorni;
- 25% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 60 giorni.

Presentazione della domanda

La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la **piattaforma informatica di Invitalia**, a partire **dalle ore 12 del 26 marzo 2020**.

E' prevista una procedura light con adempimenti ridotti per i proponenti e un **iter di valutazione semplificato in 5 giorni**.

E' necessaria una perizia tecnica asseverata ed è previsto un anticipo del 60% della spesa senza garanzie al momento dell'accettazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Il saldo arriverà a conclusione degli investimenti.

Per accedere alla piattaforma è necessario registrarsi nell'area riservata di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario ma per richiedere le agevolazioni è necessario disporre di una firma digitale oltre che di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Una volta registrati nella piattaforma d'interesse, bisognerà accedere ai servizi online, compilare direttamente la domanda e caricare tutta documentazione da allegare firmando i relativi documenti digitalmente, ove necessario. A seguito dell'invio telematico verrà assegnato un **protocollo elettronico**.

Le domande saranno valutate da Invitalia **in base all'ordine cronologico di arrivo**, fino ad esaurimento dei fondi.

A cura della Redazione

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: al 26 marzo le domande per gli incentivi alla produzione dei dispositivi medici

La presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione euro 50.000.000,00 (cinquantamiliardi/00) in favore di società di persone

o di capitali ivi comprese le società cooperative e le società consortili di qualsiasi dimensione, localizzate sull'intero territorio nazionale, per incentivare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale. Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 del 26 marzo 2020 utilizzando la procedura informatica e gli schemi messi a disposizione da Invitalia.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2020 l'ordinanza n. 4 del 23 marzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemio-logica COVID-19 recante disposizioni volte a consentire l'attuazione e la gestione della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di **dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale**.

Disposizioni finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti ammontano a **euro 50.000.000,00** (cinquantamiliardi/00).

Soggetti beneficiari

Gli incentivi possono essere concessi a società di persone o di capitali ivi comprese le società cooperative e le società consortili di qualsiasi dimensione **localizzate sull'intero territorio nazionale** che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, rispondano ai seguenti **requisiti**:

- siano regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
- si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione di quelle in continuità aziendali;
- siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- siano in regime di contabilità ordinaria;
- non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non siano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dal regolamento GBER.

Programmi ammissibili

Possono essere ammessi all'agevolazione i programmi di investimento volti **all'incremento della disponibilità** nel territorio nazionale di **dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale** attraverso:

- l'**ampliamento della capacità di una unità produttiva** esistente già adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;

- la **riconversione di una unità produttiva** esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.

I programmi di investimento dovranno essere completati entro il termine indicato nella domanda di agevolazione e, in ogni caso, entro il **termine massimo di centottanta giorni** dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Le spese ammissibili, al netto dell'IVA, devono essere non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

L'importo massimo delle agevolazioni concedibili non potrà essere superiore a **800.000,00 euro** e sarà concesso, nel limite del massimale di aiuto, nella forma del **finanziamento agevolato** sulla base di una percentuale massima del **75% delle spese ammissibili**.

Procedura di accesso

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire **dalle ore 12,00 del 26 marzo 2020**. L'ente gestore, l'Invitalia, provvederà a pubblicizzare i termini di apertura sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.invitalia.it. Le domande di accesso dovranno essere redatte in lingua italiana, compilate esclusivamente in formato elettronico e presentate utilizzando la procedura informatica e gli schemi messi a disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le istruzioni fornite dall'agenzia.

Le agevolazioni saranno concesse mediante una **procedura valutativa «a sportello»** e la valutazione delle domande sarà effettuata in base **all'ordine cronologico** di presentazione delle stesse.

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni saranno concesse a seguito di un **provvedimento di ammissione** che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalla beneficiaria entro cinque giorni dalla relativa notifica. Le agevolazioni non potranno essere concesse **successivamente al 31 dicembre 2020**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordinanza 23/03/2020, n. 4 (G.U. 24/03/2020, n. 78)

Impresa

Emergenza Coronavirus

Esportatore autorizzato: una qualifica che conviene alle imprese. Perché?

di Massimo Fabio - Studio Associato, KPMG - Trade & Customs services

Nell'attuale emergenza economica da Coronavirus, che sta causando difficoltà nelle esportazioni, diviene opportuno, per le imprese italiane, valutare i vantaggi derivanti dall'acquisizione della qualifica di esportatore autorizzato. Tale status, che può essere richiesto entro il 21 giugno 2020, consente di certificare direttamente l'origine dei prodotti mediante una auto-dichiarazione sulla fattura o altro documento commerciale di identificazione. Sarà, così, possibile garantire alla movimentazione delle proprie merci la massima celerità e godere di una maggiore competitività sul mercato globale grazie alla possibilità di esportare i prodotti a dazio ridotto.

Per poter gestire al meglio l'**export** verso **paesi legati alla UE** da accordi bilaterali, è ora davvero opportuno per le **aziende nazionali** valutare di assumere entro il 21 giugno 2020 la qualifica di **esportatore autorizzato**, per poter dichiarare la preferenza direttamente in fattura, prescindendo dal certificato Eur 1, come indicato dalla nota n. 88470 del 12 marzo 2020 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Del resto, era questa l'indicazione già recata dalla circolare n. 91956 del 26 luglio 2019, con la quale l'Agenzia - richiamando l'evoluzione della disciplina doganale in materia di certificazioni di origine, novellata dalle nuove disposizioni del Codice Doganale Unionale (Reg. UE 953/2013) - in ordine alla natura delle autorizzazioni a presentare le merci in luoghi diversi dalla dogana (procedura ordinaria presso luogo approvato) e dell'ampliamento a diverse categorie di operatori delle agevolazioni previste in materia di certificazione dell'origine preferenziale (esportatore autorizzato), riteneva **non più attuale** la **semplificazione procedurale** concessa con nota n. 6305/2003, relativamente alla previdimazione dei certificati EUR1 ed ATR.

Qualifica di esportatore autorizzato

Entro il prossimo 21 giugno, dunque, è davvero auspicabile che le aziende nazionali presentino istanza per ottenere la qualifica di esportatore autorizzato.

Tale qualifica può essere attribuita ad un **operatore economico**, su apposita richiesta da presentare ai competenti Uffici delle Dogane, per poter direttamente attestare il **carattere originario** di un **determinato prodotto** mediante una dichiarazione, resa su fattura o altro documento commerciale, indipendentemente dal valore delle operazioni di esportazione.

Lo status di esportatore autorizzato **semplifica** sensibilmente le **modalità di esportazione** e consente di poter certificare direttamente l'origine mediante una auto-dichiarazione sulla fattura o altro documento

commerciale che identifica i prodotti esportati. Tale dichiarazione di origine ha identico valore giuridico dei rituali certificati di circolazione, con l'ulteriore vantaggio di essere sottoposti a controllo soltanto al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Vale ricordare che la qualifica di esportatore autorizzato può essere richiesta nell'ambito degli accordi preferenziali che prevedono tale figura. Ciascun accordo preferenziale concluso fra Ue e paesi/gruppi di paesi terzi che utilizza l'istituto dell'esportatore autorizzato crea il proprio quadro giuridico. Pertanto, gli operatori che assumano tale status devono essere a conoscenza delle disposizioni bilaterali ivi contenute e soddisfare le condizioni e i requisiti per ottenere la concessione del provvedimento di autorizzazione.

Può accedere alla qualifica qualsiasi esportatore, produttore o commerciante di merci originarie, stabilito nel territorio UE.

Requisiti

I requisiti oggettivi di cui disporre sono:

- l'esportatore effettua con regolarità operazioni di esportazione (salva diversa previsione come nello specifico accordo UE-Corea del Sud). Le autorità doganali devono tener conto della **frequenza delle spedizioni** e della loro relativa regolarità, anziché del loro numero o di un importo determinato;
- l'esportatore detiene, ed è in grado di fornire in qualsiasi momento per i controlli delle autorità doganali, **adequate prove dell'origine dei prodotti** che intende esportare, e dimostra di aver adempiuto ai requisiti del regime preferenziale utilizzato;
- l'esportatore è a conoscenza delle norme vigenti in materia di origine ed è in possesso di tutti i documenti necessari per attestare l'origine. Ove trattasi di soggetto produttore, la **contabilità di magazzino** dell'azienda deve consentire l'identificazione dell'origine e garantire che lo stesso richiedente sia in possesso dei documenti giustificativi. Nel caso di soggetto operatore

commerciale, è necessario verificare in maniera approfondita i **flussi commerciali abituali**. In ogni caso il sistema di contabilità aziendale deve avere caratteristiche tecniche tali da poter differenziare le merci con o senza status di origine preferenziale;

- l'esportatore emette dichiarazione di origine solo per i prodotti per i quali detiene, al momento dell'esportazione, tutte le prove e gli elementi contabili necessari al fine di dimostrare il loro carattere originario;

- l'esportatore conserva **copia delle dichiarazioni di origine** e dei documenti giustificativi per tutto il periodo previsto da ciascun accordo (di solito tre anni).

Controlli e verifiche

L'attribuzione dello status di esportatore autorizzato è subordinato pertanto all'accertamento, da parte delle autorità doganali, della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti. Va osservato, peraltro, che nel caso in cui un operatore sia già titolare di uno status di esportatore autorizzato nell'ambito di uno

specifico accordo, a fronte di una richiesta aggiuntiva, cioè nell'ambito di un diverso accordo, l'Ufficio potrà avvalersi dei riscontri già effettuati in sede di verifica preliminare all'autorizzazione già rilasciata.

L'Ufficio potrà limitarsi, dunque, ad acquisire solo **specifici elementi integrativi** e di cui non sia già in possesso. Una più veloce istruttoria è concessa ai soggetti già qualificati come **AEO** (Operatori Economici Autorizzati).

Considerazioni finali

Nell'attuale emergenza nazionale, sembra davvero auspicabile che le aziende valutino con attenzione l'opportunità di assumere la qualifica di esportatore autorizzato, strutturandosi con adeguate procedure interne, per garantire alla movimentazione delle proprie merci massima celerità e con ciò avvalendosi, altresì, della maggiore competitività sul mercato globale offerta dalla possibilità di esportare i prodotti a dazio ridotto e esente nei paesi accordatari.

Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

Coronavirus: un decreto d'urgenza per fare chiarezza. Anche sulle sanzioni

di Paolo Stern - Consulente del Lavoro, Presidente Nexumstp SpA

Un decreto legge sulle norme da Coronavirus per fare chiarezza. Approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 marzo, il decreto fa ordine sistematico nella decretazione d'urgenza di questi giorni e rimarca la gerarchia tra le fonti normative governative e regionali: riconosce la facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare provvedimenti urgenti, tenendo conto del parere delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero quello della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Per le emergenze locali viene riconosciuto un autonomo potere alle Regioni di disporre provvedimenti immediati, con limitazioni. Ultimo, ma non per importanza, punto toccato dal provvedimento quello relativo alle sanzioni. Quali sono?

Avevamo giusto fatto in tempo a commentare nell'edizione del 23 marzo 2020 del Quotidiano il D.C.P.M. che avevamo definito “**#QuasiChiudiItalia**”, che il Presidente del Consiglio in diretta televisiva alle 18.30 di ieri ne ha annunciato un nuovo provvedimento, il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri poche ore prima.

Leggi anche Il #QuasiChiudiItalia: imprese e professionisti alla prova delle ultime restrizioni del Governo
In questo caso il decreto non prevede nuove misure restrittive, anzi il Presidente Conte si è affrettato nello smentire voci che si erano diffuse in giornata circa un prolungamento dell'attuale situazione di limitazione delle libertà d'impresa e di movimento **fino al 31 luglio**. Questa data nel nuovo decreto legge c'è, ma si riferisce alla **ipotizzata conclusione della situazione di generale emergenza**. In questo periodo si potranno prevedere specifici provvedimenti d'urgenza come quelli emanati fino ad oggi emanati secondo la contingenza sanitaria.

La prima differenza che balza agli occhi è lo stile comunicativo rispetto alle altre occasioni per illustrare il nuovo provvedimento. Il Presidente non si è collegato per il tramite della sua pagina facebook, canale social privato, ma dalla linea ufficiale della Presidenza del Consiglio ripresa dalle televisioni, ha cominciato con puntualità in orario pomeridiano, si è affrettato a smentire le voci che erano circolate in giornata, evitando l'incremento della tensione come avvenuto nei giorni precedenti. Un punto che accomuna questo decreto agli altri provvedimenti e che all'annuncio non è seguita pubblicazione tempestiva in Gazzetta Ufficiale. Il decreto fa **ordine sistematico** nella **decretazione d'urgenza** di questi giorni e rimarca la gerarchia tra le fonti normative governative e regionali, confermando quanto avevamo anticipato nell'articolo pubblicato il 23 marzo sul Quotidiano.

Quali misure si possono adottare?

Con **provvedimenti d'urgenza** emanati con decreto del **Presidente del Consiglio**, e parzialmente anche dalle **Regioni**, si potranno **adottare misure** relative a:
a) limitazione della **circolazione delle persone**, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) **chiusura al pubblico** di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;

c) divieto di **allontanamento** e di ingresso in **territori** comunali, provinciali o regionali;

d) applicazione della misura della **quarantena precauzionale** ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche **sottoposte alla misura della quarantena** perché risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei **congressi**, di ogni tipo di riunione

o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la **possibilità di svolgimento a distanza**;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti **autorità statali e regionali** la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di **trasporto** di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione o chiusura dei **servizi educativi per l'infanzia** di cui all'art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e delle **scuole di ogni ordine** e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i **corsi professionali e le attività formative** svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione, sospensione dell'apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

s) limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

t) limitazione o sospensione delle **procedure concorsuali** e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;

u) limitazione o sospensione delle **attività commerciali** di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico

del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di ogni altra **attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo** con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo comunque un'adeguata reperibilità dei generi alimentari;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) disporre misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) consentire o comunque regolamentare la **modalità di lavoro agile** per ogni **rapporto di lavoro subordinato**, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Regioni

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha cura di **sistematizzare tutta questa delicata materia** che,

incidendo su libertà fondamentali della persona, aveva fatto “storcere il naso” a diversi giuristi per come gestita fino ad oggi. Il decreto legge riconosce la **facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, di **emanare provvedimenti urgenti** con proprio decreto. I provvedimenti devono tenere conto del parere delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero quello della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

Per i **profili tecnico-scientifici** e le **valutazioni di adeguatezza e proporzionalità** i provvedimenti devono tenere conto del parere del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

... per le emergenze locali

Il decreto si sofferma poi sulle **emergenze locali**. In questi casi viene riconosciuto un **autonomo potere alle Regioni** di disporre provvedimenti immediati. Le disposizioni regionali potranno applicare una delle misure prima richiamate con efficacia limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, è formulata proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la loro conferma con specifico decreto. Il sistema, come detto fa ordine nel susseguirsi scomposto di misure diverse che hanno creato non poca confusione in

questi giorni all’intero Paese. Nella conferenza stampa seguita all’annuncio televisivo il Presidente Conte, per rimarcare il raccordo tra Esecutivo e Parlamento, ha garantito una continua comunicazione tra gli stessi ed una sua presenza alla Camere per riferire dello stato dell’emergenza ogni quindici giorni.

Sanzioni

Ultimo, ma non per importanza, punto toccato dal provvedimento uscito dal Consiglio dei Ministri di ieri è quello relativo alle sanzioni.

La violazione degli obblighi previsti nelle **disposizioni anti-coronavirus** è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 3.000**. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria** della chiusura dell’esercizio o dell’attività **da 5 a 30 giorni**. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La violazione intenzionale del **divieto assoluto di allontanarsi** dalla propria **abitazione o dimora** per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’art. 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.